



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Polizia: Furlan, è simbolo solidarietà umana e accoglienza nostro Paese

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Dobbiamo essere ancora di più riconoscenti alla Polizia di Stato, di cui oggi si celebra la Festa in tutta Italia, tanti uomini e donne che ogni giorno con grande sacrificio, altruismo e senso del dovere, si battono per la sicurezza e la legalità nel nostro Paese".

E' quanto sottolinea la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, che oggi ha partecipato alla Festa della Polizia, alla presenza del Presidente della Repubblica, Mattarella.

"La Polizia dello Stato è da più di un secolo - sostiene Furlan - un concreto baluardo di alta professionalità e grandi capacità investigative nella lotta alle mafie e ad ogni forma di illegalità e criminalità nel nostro paese. Ma è anche un simbolo concreto di umana solidarietà, di accoglienza pacifica e di servizio civile nei confronti dei tanti migranti e profughi che fuggono dalla guerra, dalle persecuzioni e dalla fame e che giungono nel nostro Paese".

"Sono uomini e donne davvero straordinari che meritano rispetto e la gratitudine da parte di tutte le istituzioni, - sottolinea il leader della Cisl - con una attenzione in più nei confronti delle loro legittime richieste sia sul piano salariale

FLASH nr. 21 - 2016

- Polizia: Furlan, è simbolo solidarietà umana e accoglienza nostro Paese
- Polizia: Siulp; bene Gabrielli, suo discorso gratificante
- Richiesta normativa per la sterilizzazione degli effetti pensionistici dovuti al c.d. "blocco retributivo" del quadriennio 2011-2014.
- Distribuzione giubbetti antiproiettile ad uso esterno
- Riposi giornalieri per allattamento al padre lavoratore
- Concorso 7563 posti vice sovrintendente. Circolare sedi disponibili per l'annualità 2009
- Inabilità parziale o totale sopravvenuta durante il rapporto di lavoro e sue conseguenze
- Indennità di maternità: congedo per parto prematuro e sospensione per ricovero
- Trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale



sia per ottenere mezzi adeguati e moderni. Per questo, vogliamo rinnovare il nostro ringraziamento alla Polizia di Stato ed a tutte le forze dell'ordine, per lo straordinario contributo che esse danno ogni giorno con abnegazione e incuranti del pericolo, per la sicurezza, l'ordine pubblico e la convivenza pacifica nel nostro Paese".

Polizia: Siulp; bene Gabrielli, suo discorso gratificante

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Ascoltare oggi il capo della Polizia Franco Gabrielli affermare che le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono il fine principale dell'azione del nuovo titolare del Dipartimento della P.S. è motivo di orgoglio e di soddisfazione oltre che di gratificazione per quanti, in ogni angolo del Paese ogni giorno si sacrificano per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la salvaguardia delle Istituzioni democratiche del nostro Paese".

Lo afferma Felice Romano, segretario generale del sindacato di polizia SIULP.

"Il sacrificio, l'altruismo e il senso del dovere di tutte le donne e gli uomini che si battono per la sicurezza e la legalità del nostro Paese - rileva Romano - non era mai stato sottolineato così come avvenuto oggi nel discorso del prefetto Gabrielli e dello stesso ministro dell'Interno Alfano".

Fondazione Sicurezza e Libertà

Caro collega,

nell'ottica di tutelare ancora di più il nostro lavoro e i diritti dei poliziotti, abbiamo costituito la Fondazione Sicurezza e Libertà per far conoscere il nostro lavoro e le sue difficoltà e per aiutare a formare una maggiore cultura della legalità.

Aiutaci a difendere i tuoi diritti con il Tuo 5 X mille.

**SOSTIENICI
DONANDO IL TUO**

5 X mille

Fondazione "SICUREZZA E LIBERTA'

apponi la tua firma nell'apposita sezione
*Sostegno del volontariato, delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni
di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni*



codice fiscale

97864930587

Richiesta normativa per la sterilizzazione degli effetti pensionistici dovuti al c.d. "blocco retributivo" del quadriennio 2011-2014.

Riportiamo il testo della lettera inviata al Ministro Alfano lo scorso 20 maggio

Signor Ministro,

come ben ricorderà, nel quadriennio 2011-2014 il personale in regime di diritto pubblico ha subito ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 21, terzo e quarto periodo del D.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il "blocco retributivo", meglio noto come il blocco del tetto salariale, i cui effetti, grazie all'incessante opera del Sindacato e alla disponibilità del Governo, sono cessati, a decorrere dal 1 gennaio 2015, grazie all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

La suddetta norma, introdotta con carattere eccezionale e temporaneo aveva la finalità di contenere la spesa pubblica, per un periodo temporaneo, attesa la necessaria urgenza di rendere la compatibilità della nostra finanza pubblica in linea con i parametri europei dettati in materia.

Il "blocco" del trattamento economico complessivo ordinariamente spettante al personale, secondo la citata norma, era finalizzato a far sì che l'importo percepito non dovesse superare quello in godimento al 31 dicembre 2010 (art. 9, comma 1).

Lo stesso trovava, altresì, applicazione alle progressioni di carriera comunque denominate, fatti salvi gli aspetti giuridici, per lo stesso periodo cui si riferiva il blocco retributivo.

In relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, tali effetti sono cessati per tutti al 31 dicembre 2014, per cui, con decorrenza 1 gennaio 2015, nei confronti di tutto il personale ancor in servizio a quella data, si è provveduto ad adeguare il trattamento economico con il riconoscimento degli emolumenti congelati durante il periodo di blocco.

Stessa sorte, atteso il precetto della norma, non hanno avuto tutti coloro che sono cessati al 31 dicembre 2014.

L'applicazione del suddetto blocco ha causato un danno anche sull'aspetto previdenziale in considerazione del sistema vigente, cosiddetto "sistema contributivo", che vincola l'accantonamento dei contributi utili alla pensione in modo direttamente proporzionale al trattamento economico percepito nel periodo di riferimento.

Tale precisazione è preminente, in relazione alla richiesta che si intende inoltrare con la presente, atteso che la straordinarietà e temporaneità del blocco retributivo, qualora non si provveda con una norma ad hoc a sanare l'aspetto previdenziale, corre il rischio di assumere un carattere "permanente" per la parte previdenziale.

In tal caso, il dettato della legge, oltre a violare lo spirito con cui la norma ha introdotto il blocco, giustificandolo come straordinario e temporaneo, risulterebbe anche in contrapposizione con la sentenza n. 304 del 2013 della Suprema Corte Costituzionale.

Nella suddetta sentenza, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che la manovra era costituzionale solo se aveva carattere temporaneo, stabilendo altresì, implicitamente, che qualora la stessa avesse prodotto effetti permanenti era da considerare incostituzionale.

Non v'è dubbio, quindi, che se non si interviene con una norma ad hoc per eliminare i danni permanenti prodotti dal blocco retributivo sugli aspetti previdenziali, ci troveremo sicuramente di fronte ad un danno che genererà un sicuro contenzioso giurisdizionale.

In particolare, l'intervento richiesto deve essere finalizzato al riconoscimento

pensionistico dei trattamenti economici congelati attraverso il versamento da parte degli interessati dei contributi previsti a proprio carico dalla legislazione vigente, anche tramite un'eventuale rateizzazione decennale.

L'intervento richiesto, a giudizio del SIULP, non dovrebbe generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto il riconoscimento invocato appare fundamentalmente riconducibile alla disciplina vigente del sistema pensionistico attuale.

Ad ulteriore supporto di quanto sinora esposto, è opportuno sottolineare come le stesse norme che hanno introdotto il cosiddetto "blocco retributivo", escludevano qualsiasi riflesso di risparmio derivante dalla generazione di effetti permanenti sul trattamento pensionistico.

Tutto ciò premesso, nel sottolineare che la misura richiesta, oltre ad evidenziare un segnale di attenzione al personale del Comparto Sicurezza e Difesa, consentirebbe, tra l'altro, di scongiurare un sicuro contenzioso giurisdizionale che, attesa la portata delle norme citate e le stesse relazioni tecniche che le accompagnavano, vedrebbe sicuramente soccombente la parte pubblica con il rischio di un aggravio sulle finanze generato dalle spese legali e ogni altro onere che il giudice adito potrebbe individuare.

Per questi motivi, Signor Ministro, facendo appello alla Sua sensibilità e all'attenzione che da sempre riserva alle donne e agli uomini in uniforme sono a richiederLe di farsi interprete di questa esigenza in modo da poter sanare, per tutto il personale in servizio il danno permanente arrecato sulla parte pensionistica con particolare riferimento ai pensionati che, essendo cessati dal servizio, hanno già avuto un danno permanente sulla parte retributiva.

Certo di una Sua favorevole valutazione e di un'idonea iniziativa a sanare quanto rappresentato, l'occasione è propria per inviarLe cordialissimi saluti e sensi di rinnovata stima



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

Distribuzione giubbetti antiproiettile ad uso esterno.

Con nota del 25 maggio 2016 il Dipartimento ci ha informati che la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale ha contrattualizzato l'acquisto di n.13.000 giubbetti antiproiettile ad uso esterno per completare il rinnovamento e la sostituzione di quelli in uso.

Al momento sono in corso di distribuzione i giubbetti necessari agli Enti del Lazio, Lombardia e Calabria per un numero complessivo di circa 3.000 unità.

Nel corso delle prossime settimane la ditta fornitrice "Grassi" consegnerà ai Centri Raccolta di competenza i manufatti necessari a soddisfare le esigenze degli enti della Sardegna, Emilia Romagna, Sicilia, Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Marche, Toscana, Abruzzo e Umbria per un totale di circa n. 5.000.

A seguito del collaudo previsto per la fine di giugno dell'ulteriore rata di fornitura saranno forniti i giubbetti necessari al completamento delle dotazioni dell'intero territorio nazionale per un quadro esigenziale finale di circa ulteriori n. 3.000 dispositivi.

Infine, l'ultima fase di fornitura, darà la possibilità di soddisfare eventuali esigenze emergenti e formare una congrua scorta strategica a disposizione del Dipartimento

Riposi giornalieri per allattamento al padre lavoratore

Ci vengono chieste informazioni in ordine al diritto ai riposi giornalieri per il padre lavoratore.

Il riconoscimento dei riposi giornalieri anche al padre lavoratore è previsto dall'articolo 40 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, nr. 151 nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre (articolo 41 Decreto legislativo 26 marzo 2001, nr. 151).

La madre ha diritto ai riposi giornalieri anche durante il congedo parentale del padre.

Non è, invece, possibile che il padre utilizzi gli stessi riposi durante il congedo di maternità e/o parentale della madre, come pure nei casi in cui la madre non si avvalga dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro (es.: aspettative o permessi non retribuiti, pause lavorative previste nei contratti a part-time verticale di tipo settimanale, mensile, annuale).

Nel caso di madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), il padre potrà fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la madre (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del congedo parentale, durante il quale, come sopra detto, è precluso al padre il godimento dei riposi giornalieri. L'argomento dei riposi giornalieri del padre (art. 40 del D.lgs 151/2001 – T.U. maternità/paternità) è stato già oggetto di trattazione su queste pagine (vedi Flash 6 - 2012 del 25 febbraio 2012).



LaTribuna **Il Tulp e le leggi complementari
per la Polizia di Stato**

**Offerta riservata agli iscritti Siulp
15,00 Euro**

**prenota la tua copia
entro il 15 luglio 2016**

Concorso 7563 posti vice sovrintendente

Circolare sedi disponibili per l'annualità 2009.

Così come indicato nella circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, nr. 333.D/9807.C.7.26 del 17 maggio 2016 che trovate pubblicata integralmente sul nostro sito www.siulp.it, si evidenzia che il prossimo 3 giugno saranno comunicate ai vincitori le sedi e l'ufficio di assegnazione e che entro il successivo 6 giugno potrà essere esercitato il diritto di rinuncia.

I posti non coperti nell'annualità 2009 saranno devoluti a quella successiva 2010. I posti non coperti al termine del 2012 saranno devoluti in favore delle vacanze del ruolo al 31 dicembre 2013.

Inabilità parziale o totale sopravvenuta durante il rapporto di lavoro e sue conseguenze

Un nostro affezionato lettore ci chiede chiarimenti in relazione alla inabilità parziale e totale sopravvenuta durante il rapporto di lavoro e sulle sue conseguenze, compreso il collocamento in altre Amministrazioni.

Una inidoneità permanente in modo parziale può essere riconosciuta solo a condizione che le infermità accertate siano dipendenti da causa di servizio. In difetto della dipendenza da causa di servizio, il dipendente dovrà essere dispensato dal servizio a meno che non eserciti l'opzione del passaggio ai ruoli tecnici o ad altra Amministrazione dello Stato.

La materia del passaggio dai ruoli ordinari ai ruoli tecnici della Polizia di Stato o ai ruoli di altra Amministrazione dello Stato è disciplinata dal DPR 24 aprile 1982, n. 339 il quale prevede, esclusivamente per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, la possibilità di trasferimento a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre Amministrazioni dello Stato. Detta opzione è possibile nei seguenti e tassativi casi:

1. quando l'interessato sia stato giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o non dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto;
2. quando l'interessato abbia riportato un'inidoneità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto;
3. salvo quanto disposto dal DPR 738/81, quando l'interessato abbia riportato un'inidoneità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto.

Condizione necessaria, per l'ottenimento del trasferimento in argomento è che le patologie riscontrate consentano l'ulteriore impiego del personale invalido per l'appunto nelle funzioni dei ruoli tecnici, secondo il giudizio delle competenti Commissioni mediche le quali, oltre a esprimere i giudizi medico legali di inidoneità, devono fornire anche indicazioni circa le possibilità di utilizzazione del personale in funzione dell'infermità accertata.

Come già precisato il transito del personale giudicato inidoneo alle funzioni dei ruoli che espletano funzioni di polizia nei corrispondenti ruoli tecnici ai sensi del DPR 339/82, può avvenire indipendentemente dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate.

Le Commissioni mediche non sempre indicano espressamente, nei verbali, le eventuali limitazioni al successivo utilizzo del dipendente, ciò nella verosimile presunzione che il transito in un ruolo che espleta attività tecnica comporti comunque un impiego in compiti compatibili con la ridotta capacità lavorativa che ha dato luogo al giudizio di non idoneità (Cfr. circolare n.850/AA8-1160 del 3 marzo 2011)

Il transito in un ruolo tecnico non comporta automaticamente la perdita dell'idoneità alla guida di automezzi in servizio di polizia, salvo il venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Decreto 3.2.2010, né vale a escludere l'effettuazione di servizi automontati sia pur con le limitazioni già precedentemente esposte.

Eventuali altre limitazioni, da adottarsi in funzione delle infermità accertate e in assenza di specifiche indicazioni desumibili dal verbale redatto dalla Commissione medica, dovranno essere valutate caso per caso, richiedendo, ove necessario, anche la valutazione del Collegio medico di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del DLgs 334/00 istituito presso il Servizio Operativo Centrale di Sanità.

Qualora il personale giudicato inidoneo in forma parziale o transitato ai ruoli tecnici per inidoneità, svolga attività per le quali è prevista sorveglianza sanitaria ai sensi del DLgs 626/94 e del DLgs 81/08, il medico della Polizia di Stato, nel ruolo di medico

competente, potrà assumere tutti i provvedimenti inerenti il giudizio di idoneità riferiti alla specifica mansione a rischio (idoneità, temporanea non idoneità, idoneità con limitazioni, ecc.).

È evidente che, qualora in sede di sorveglianza sanitaria dovessero essere accertate condizioni le quali comportino, per il personale in argomento, non solo limitazioni nelle mansioni a rischio ma anche concrete limitazioni all'espletamento dei più generali compiti di istituto (per aggravamento delle infermità già accertate o per nuove infermità sopravvenute) si dovrà procedere all'invio presso le competenti Commissioni mediche di cui all'articolo 6 del DPR 461/01, affinché sia valutata la persistenza o meno dei requisiti minimi di idoneità al servizio (Cfr. circolare n.850/AA8-1160 del 3 marzo 2011).

Per quel che concerne i giudizi di idoneità condizionata al servizio, si può far riferimento alle direttive emanate dalla direzione centrale di sanità con le circolari n.850/OSS.8/25-914 del 14.2.2003, n. 850-A.S/25-758 del 8.2.2005 e n. 850/A.A25-2914 del 3.5. 2010.

Il giudizio di inidoneità permanente in forma totale al servizio di Polizia per motivi di salute determina la dispensa dal servizio.

E' l'art. 129 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 a disporre che può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute.

Il Dipendente è dispensato per infermità fisica, allorché risulti affetto da infermità cronica e inguaribile, che gli impedisca di rendere la prestazione ovvero non risulti idoneo a riprendere il servizio, dopo che sia scaduto il periodo massimo d'aspettativa per infermità (diciotto mesi continuativi ovvero due anni e mezzo nel quinquennio qualora esistono interruzioni fra le aspettative art. 129 DPR 3/1957).

Si deve trattare d'infermità permanente che determini impossibilità assoluta di svolgere le mansioni inerenti alla qualifica; se invece l'inabilità fosse relativa, l'impiegato potrebbe chiedere di essere utilizzato in altri compiti inerenti alla qualifica ovvero presso altre Amministrazioni. E' illegittimo il provvedimento di dispensa qualora non contenga una valutazione sulla possibilità di adibire il dipendente in altri compiti inerenti alla sua qualifica.

La dispensa viene disposta su parere del Consiglio di Amministrazione, sulla base di un accertamento sanitario effettuato da una commissione medica presso la C.M.O. competente per territorio.

In occasione di tale visita medica l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia (art. 130 DPR 3/1957). L'Amministrazione, nell'invitare il dipendente a sottoporsi ad accertamenti sanitari, deve indicare non solo lo scopo di tali accertamenti, ma anche i motivi che stanno alla base della proposta di dispensa.

Come abbiamo già anticipato, la dispensa dal servizio per infermità comprende due distinte fattispecie: la prima è disposta a seguito della scadenza della durata massima dall'aspettativa per motivi di salute (art. 71 T.U.), mentre la seconda consegue al riconoscimento del carattere permanente e non reversibile dell'infermità (art. 129 T.U.); il provvedimento relativo alla prima specie di dispensa ha natura dichiarativa, mentre quello che dispone la seconda ha carattere costitutivo e può essere emesso anche prima che sia trascorso l'intero periodo massimo previsto per il congedo straordinario e l'aspettativa per infermità.

La dispensa dal servizio per inabilità fisica dopo la scadenza del periodo massimo di aspettativa presuppone l'accertamento che il dipendente, al momento in cui deve riprendere servizio, si trovi ancora nella condizione di incapacità per infermità e deve trattarsi di un'infermità assoluta e non relativa; deve essere accertata l'impossibilità di utilizzazione del dipendente in compiti diversi da quelli espletati.

La dispensa dal servizio per fisica inabilità (riforma), dovuta a infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e con giudizio di "inabilità dal servizio" (art. 64 del DPR

1092/73), comporta l'attribuzione della pensione privilegiata. Nel caso, invece, di cessazione per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali il dipendente si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa si applicano a partire dal 1° gennaio 1996, le nuove regole previste dall'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La riforma comporta, altresì l'attribuzione dei c.d. 6 scatti stipendiali sul trattamento pensionistico e sull'indennità di buonuscita (circolari Inpdap n. 1226/M del 19/10/98 Circ. M.L n. 333 D/9801. B Bis del 27 gennaio 1995)

La Corte Costituzionale con la sentenza nr. 294/2009 ha, dichiarato l'illegittimità dell'articolo 80 del D.lgs. nr.443/1982 "nella parte in cui non consente, allorché sia intervenuta la guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli o in altre Amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto". Seppure tale pronuncia riguardi l'art. 80 del DPR 443/1982, riferito alla Polizia Penitenziaria e non specificamente l'art. 13 del DPR 339 del 1982 che riproduce lo stesso contenuto precettivo in relazione al personale della Polizia di Stato, si deve ritenere che, in armonia con quanto disposto dalla Suprema Corte, anche la norma contenuta nell'art. 13 del DPR339/1982 debba ritenersi soggetta alla medesima censura. In tal senso, ha disposto, altresì, il Dipartimento della P.S. con la circolare 333A/9806/4877-2012 del 3 luglio 2012.



Sportello Siulp: consulenza on line

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Indennità di maternità: congedo per parto prematuro e sospensione per ricovero

Nell'ottica di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e di assicurare tutele sempre più ampie, il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, con gli artt. 2, 3 e 4, ha apportato modifiche agli articoli 16, 24 e 26 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). Queste nuove disposizioni, in vigore dal 25 giugno 2015, sono state introdotte a carattere sperimentale per l'anno 2015 ma, per effetto del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni dei benefici da parte dei Ministeri vigilanti.

Con la circolare n. 69 del 28 aprile 2016 l'Inps fornisce le istruzioni in ordine all'indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro.

Le istruzioni riguardano l'accredito della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.

La circolare fornisce, inoltre, istruzioni operative per il pagamento delle indennità, nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato.

E' confermato infine il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l'indennità di maternità oltre la data del licenziamento (art. 24 T.U.).

Trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale

La giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 17/09/2013, n. 4586) ha già da tempo raggiunto una sostanziale concordanza di opinioni nel ritenere che:

- a) i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari - ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale - sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. anche Consiglio di Stato sez. IV 04 febbraio 2013 n. 664);
- b) in conseguenza, i trasferimenti d'autorità per ragioni di incompatibilità ambientale non abbisognano nemmeno di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 11 dicembre 2012 n. 6337); ciò anche al fine di evitare l'esternazione di situazioni di particolare delicatezza, sulle quali è comunque opportuno mantenere il massimo riserbo nell'interesse dell'Arma e dello stesso militare. Per altro verso, è ben noto che il trasferimento d'autorità non si connota per il carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione di incompatibilità ambientale venutasi a determinare e, conseguentemente, non rileva punto la scaturigine della situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare: essa potrebbe anche non dipendere da condotte "ascrivibili" al militare ovvero essere dovuta a condizioni in cui si sono venuti a trovare i familiari di quest'ultimo, etc: esula del tutto alcun giudizio di rimproverabilità della condotta di questi.

In simili fattispecie, il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare ad avviso dell'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento), e della proporzionalità del "rimedio" adottato dall'Amministrazione per rimuoverla. Si è detto in proposito, ancora di recente, che "la valutazione della situazione soggettiva che, anche in difetto di comportamenti colpevoli del militare, costituisce la causa funzionale del trasferimento, deve poi fondarsi su una compiuta e complessiva considerazione dell'episodio di vita, della sua gravità, della sua idoneità concreta, anche in relazione ai compiti disimpegnati dal militare, a ledere il prestigio del reparto o comando di appartenenza, o quantomeno a menomarlo in modo significativo" (di recente: Consiglio di Stato, sez. IV, 15/01/2016, n. 103).

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. P IVA n. 07531791003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, prevede dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 37323 e al n. 100020307 del R.D. (n. 5820), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informativa Europea di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. La richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è dotata anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio rinfamamento finanziario, nel collocamento di vari prodotti Cassini del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestito personalizzato presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari (l'Abn S.p.A., Acanto S.p.A., Santander Consumer (Italia) S.p.A., Compass S.p.A., Bb. Banca, Unicredit S.p.A.), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCQS
FINANZIAMENTI